



**Comune di Villafranca Piemonte**  
Città Metropolitana di Torino

\*\*\*

**Regolamento**  
**di funzionamento della Giunta Comunale**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale  
n. 4 dell'11/01/2025.

In vigore dal 9/02/2025.

## **INDICE**

- Art. 1 – Funzioni e prerogative - rinvio. Oggetto del presente Regolamento.
- Art. 2 – Composizione e nomina.
- Art. 3 – Convocazione e ordine del giorno.
- Art. 4 – Sede delle riunioni.
- Art. 5 – Verbalizzazione.
- Art. 6 – Quorum costitutivo.
- Art. 7 – Forme di partecipazione a distanza. Requisiti di validità.
- Art. 8 – Quorum deliberativo.
- Art. 9 – Segretezza delle sedute. Partecipazione di soggetti esterni alla Giunta.
- Art. 10 – Incompatibilità e astensione.
- Art. 11 – Forme di espressione del voto.
- Art. 12 – Esecutività e pubblicazione delle deliberazioni. Disposizioni finali.

**ARTICOLO 1**  
**FUNZIONI E PREROGATIVE – RINVIO. OGGETTO DEL PRESENTE**  
**REGOLAMENTO**

1. Le funzioni e le prerogative della Giunta Comunale sono disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e dello Statuto Comunale.
2. Il presente regolamento disciplina le norme di funzionamento della Giunta Comunale, nel rispetto delle previsioni dello Statuto Comunale.

**ARTICOLO 2**  
**COMPOSIZIONE E**  
**NOMINA**

1. La Giunta Comunale si compone del Sindaco e di quattro Assessori, uno dei quali assume le funzioni di Vicesindaco.
2. Nel caso in cui intervenga diversa disposizione di legge in merito alla composizione della Giunta, il presente Regolamento si intenderà automaticamente adeguato alla nuova normativa senza necessità di modificazione espressa.
3. La nomina dei componenti della Giunta Comunale da parte del Sindaco è regolata dalla legge e dallo Statuto Comunale.

**ARTICOLO 3**  
**CONVOCAZIONE E**  
**ORDINE DEL GIORNO**

1. La Giunta è convocata direttamente dal Sindaco, anche informalmente, con qualunque mezzo ritenuto idoneo e con un preavviso ritenuto idoneo a garantire concretamente la presenza, anche nelle forme di cui al successivo articolo 7, di tutti gli Assessori e del Segretario Comunale.
2. Il Sindaco stabilisce, sentito il Segretario Comunale, l'ordine del giorno della seduta, tenendo conto delle proposte dei singoli Assessori e dei singoli Uffici.
3. La mancanza di un formale ordine del giorno non è causa di invalidazione della seduta.
4. È sempre possibile discutere argomenti non posti formalmente all'ordine del giorno, purché la proposta di deliberazione sia stata adeguatamente istruita e siano posti a disposizione di tutti i componenti elementi di conoscenza sufficienti per esprimere il voto.
5. In ogni caso, le proposte di deliberazione devono essere munite dei prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile.

**ARTICOLO 4**  
**SEDE DELLE RIUNIONI**

1. Le riunioni della Giunta si tengono ordinariamente presso il Municipio di Villafranca Piemonte.
2. È possibile, se specificamente previsto nella convocazione del Sindaco, che le riunioni si tengano in sede diversa da quella prevista al comma precedente, che garantisca in ogni caso la segretezza della seduta ai sensi del successivo articolo 9.

**ARTICOLO 5**  
**VERBALIZZAZIONE**

1. La verbalizzazione è curata dal Segretario Comunale.
2. Nel verbale, da redigersi in forma succinta, non è necessario riportare il contenuto degli interventi dei singoli Assessori, a meno che alcuno di questi non lo richieda espressamente e, nel caso, provveda a consegnare a mani del segretario comunale copia dattiloscritta dell'intervento che sarà allegata al verbale di deliberazione.

3. I verbali di deliberazione sono sottoscritti dal Sindaco, in qualità di Presidente della Giunta, o da chi lo sostituisce, e dal Segretario Comunale.

## **ARTICOLO 6 QUORUM COSTITUTIVO**

1. La Giunta delibera validamente con la partecipazione di almeno la metà dei componenti.

## **ARTICOLO 7 FORME DI PARTECIPAZIONE A DISTANZA. REQUISITI DI VALIDITÀ**

1. La Giunta è regolarmente costituita anche in mancanza della presenza fisica, presso la sede della riunione di cui al precedente articolo 4, di tutti i partecipanti alla seduta, purché ricorrano le condizioni di seguito indicate:
  - a. Presso la sede della riunione devono essere presenti almeno il Segretario Comunale e un componente della Giunta ovvero due componenti della Giunta, fra i quali il Presidente;
  - b. Partecipano validamente alla seduta anche i componenti della Giunta regolarmente convocati e/o il Segretario Comunale che, pur non presenti fisicamente nella sede della riunione, siano, contestualmente alla discussione e al voto delle proposte di deliberazione in esame, alternativamente:
    - i. In contatto telefonico “viva voce” con gli altri componenti della Giunta e con il Segretario Comunale presenti presso la sede della riunione;
    - ii. In contatto telematico via “chat”, via “remoto”, o attraverso altre analoghe modalità di collegamento che permettano l’interlocuzione simultanea tra tutti i partecipanti alla seduta;
  - c. Il Segretario Comunale si accerta dell’identità dei componenti della Giunta che partecipano secondo le modalità sopra indicate tramite riconoscimento vocale – per il caso di contatto telefonico – ovvero a seguito della preliminare ricezione di una “password” precedentemente comunicata dallo stesso Segretario Comunale ai soli componenti della Giunta e da questi mantenuta segreta sotto la propria responsabilità – per il caso di contatto telematico;
  - d. Tutti i partecipanti alla seduta, anche se fisicamente non presenti presso la sede della riunione, devono essere stati messi in condizione di consultare i documenti e le proposte di deliberazione che costituiscono oggetto di voto, e, comunque, devono essere stati posti a disposizione di tutti i componenti della giunta gli elementi di conoscenza necessari e sufficienti per esprimere il voto.
2. Nella verbalizzazione, il Segretario Comunale fa risultare espressamente se i singoli partecipanti alla riunione sono fisicamente presenti presso la sede della seduta ovvero se partecipano attraverso una delle modalità “a distanza” previste dal presente articolo.
3. Il voto favorevole espresso nei confronti di una proposta di deliberazione da parte di un componente della Giunta che partecipa secondo una delle modalità “a distanza” previste dal presente articolo fa presumere che lo stesso sia stato adeguatamente informato dei contenuti della deliberazione stessa e che siano stati posti a sua disposizione elementi di conoscenza sufficienti per esprimere il voto.

## **ARTICOLO 8 QUORUM DELIBERATIVO**

1. La Giunta delibera a maggioranza semplice dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.

**ARTICOLO 9**  
**SEGRETEZZA DELLE SEDUTE**  
**PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI ESTERNI ALLA GIUNTA**

1. La partecipazione alle sedute della Giunta Comunale è riservata ai componenti della Giunta e al Segretario Comunale.
2. Per garantire la segretezza delle sedute “a distanza” ai sensi del precedente articolo 7, devono essere adottati i seguenti accorgimenti:
  - a. Ciascun componente della Giunta, a seguito dell’entrata in vigore del presente Regolamento, comunica al Segretario Comunale uno e un solo numero telefonico nella propria disponibilità, così come uno e un solo identificativo “chat”, “Meet” o altre analoghe modalità di collegamento da associare alla propria persona e tramite i quali è disponibile a essere contattato per la partecipazione a distanza alle sedute di Giunta; il Segretario Comunale comunica a sua volta al Sindaco uno e un solo numero telefonico nella propria disponibilità, così come uno e un solo identificativo “chat”, “Meet” o altre analoghe modalità di collegamento da associare alla propria persona e tramite i quali è disponibile a essere contattato per la partecipazione a distanza alle sedute di Giunta;
  - b. In calce alla stessa comunicazione, il Segretario Comunale e ciascun componente della Giunta si impegnerà sotto la propria responsabilità a partecipare alle sedute di Giunta “a distanza” garantendo la segretezza delle sedute stesse, e in particolare non consentendo a terze persone non autorizzate ai sensi del successivo comma 3 di ascoltare le conversazioni o di leggere i testi scambiati tra i componenti della Giunta.
3. Nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto, e inoltre in ogni caso in cui ciò sia ritenuto opportuno dal Sindaco, possono partecipare alla Giunta anche il Revisore dei Conti, i Responsabili di servizio, membri del Consiglio Comunale individuati dal Sindaco in virtù della loro competenza su determinate materie, i componenti del nucleo di valutazione o altri soggetti esterni con funzione consultiva o illustrativa di aspetti tecnici inerenti le proposte in discussione.

**ARTICOLO 10**  
**INCOMPATIBILITÀ E ASTENSIONE**

1. I casi di incompatibilità rispetto alla partecipazione alla discussione e al voto di singole proposte di deliberazione sono regolati dalla legge.
2. Nei casi di cui al punto precedente il componente della Giunta ha il dovere di astenersi dalla partecipazione alla discussione e al voto, allontanandosi dalla sede della riunione e interrompendo le forme di contatto a distanza.
3. Sussiste in ogni caso il dovere di astensione ogni qual volta le proposte in discussione incidano direttamente su interessi personali o patrimoniali di uno dei componenti della Giunta ovvero del Segretario Comunale, ovvero di uno dei rispettivi parenti o affini sino al quarto grado.
4. Nel caso in cui il dovere di astensione incomba sul Segretario Comunale, la verbalizzazione è curata da altro Segretario Comunale iscritto all’albo, individuato come supplente “a scavalco” ai sensi della normativa vigente.

**ARTICOLO 11**  
**FORME DI ESPRESSIONE DEL VOTO**

1. Il voto è di norma espresso in forma orale e palese.
2. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

**ARTICOLO 12**  
**ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI. DISPOSIZIONI**  
**FINALI**

1. L'esecutività e la pubblicazione delle deliberazioni della Giunta sono regolate dalla legge.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso in cui diviene esecutiva la deliberazione che lo approva.
3. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le precedenti disposizioni adottate di cui alla D.C.C. n. 5 del 28/01/2000.